

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Modalità di gestione delle procedure di Esame Congiunto relative ai Licenziamenti Collettivi

- La procedura di Licenziamento Collettivo è regolata dalla L. 223 del 23 luglio 1991 e ss.mm.ii. “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 1991.
- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano fare ricorso ad una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 24 cc. 1 e 2 della L. 223/1991, sono tenuti, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della citata Legge, a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza delle predette rappresentanze, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, c. 2 della L. 223/1991 deve contenere:
 - l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
 - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure alternative ai licenziamenti;
 - il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato;
 - i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
 - le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
- Nel caso in cui la procedura riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, copia della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui al citato art. 4 c. 2, deve essere trasmessa all’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (di seguito denominata “Arifl”) quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella D.G.R. 3343 del 01/04/2015.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L. 223/1991, le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori devono dare comunicazione scritta ad Arifl, quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, sul risultato della consultazione sindacale e sui motivi del suo eventuale esito negativo.
- Nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la comunicazione di apertura della procedura e la comunicazione di esito della fase sindacale sopra citate devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- In applicazione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, Regione Lombardia ha rideterminato con D.G.R. 3343 del 01/04/2015 le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di licenziamento collettivo, demandando ad Arifl l’adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all’indirizzo vertenzeonline.arifl.it oppure dal sito web di Arifl www.arifl.regione.lombardia.it
- **A decorrere dal 01/07/2017**, tutte le comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 c. 2 della L. 223/1991, e tutte le comunicazioni di esito della fase sindacale di cui al

successivo art. 4 c. 6 della citata Legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, nonché tutta la ulteriore documentazione afferente le procedure, dovranno essere trasmesse ad Arifl tramite l'applicativo VertenzeOnLine.

- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano trasmettere ad Arifl la comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 c. 2, nonché la comunicazione relativa all'esito della fase sindacale della stessa di cui all'art. 4 c. 6 della L. 223/1991, dovranno pertanto accedere all'applicativo informatico VertenzeOnLine, direttamente o per il tramite di soggetti da essi delegati o dell'associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all'inserimento per via telematica di una pratica di licenziamento collettivo.
- Per quanto riguarda la comunicazione di apertura della procedura di cui all'art. 4, c. 2 della L. 223/1991, la registrazione della pratica di licenziamento collettivo nell'applicativo VertenzeOnLine assolve l'obbligo di comunicazione ad Arifl della stessa di cui all'art. 4, c. 6, ma non assolve l'obbligo di dare comunicazione preventiva per iscritto alle parti sociali individuate al c. 2 dell'art. 4 circa l'intenzione di avviare la procedura; l'inserimento della pratica nell'applicativo VertenzeOnLine dovrà avvenire successivamente alla comunicazione di apertura della procedura alle rappresentanze aziendali e alle rispettive associazioni di categoria.
- Qualora la fase sindacale della procedura di cui all'art. 4 c. 5 della L. 223/1991 si concluda con esito negativo, Arifl, successivamente al ricevimento della comunicazione di esito negativo di cui all'art. 4 c. 6 della citata Legge tramite l'applicativo VertenzeOnLine, provvederà, ai sensi del successivo comma 7, a convocare le parti in sede pubblica per l'espletamento dell'esame congiunto sulle materie di cui al citato art. 4 c. 5.
- Qualora la comunicazione sul risultato della consultazione di cui all'art. 4, c. 6, L. 223/1991 venga trasmessa da un soggetto diverso dall'impresa o dal privato datore di lavoro non imprenditore (o loro delegati) o dall'associazione datoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnLine verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 4, c. 7 della L. 223/1991, l'esame congiunto in sede pubblica deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione di esito negativo della fase sindacale; ai sensi del successivo c. 8, il termine di 30 giorni è ridotto alla metà per le procedure riguardanti un numero di licenziamenti inferiori a 10.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnLine della comunicazione di esito della procedura verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel Manuale Utente, accessibile dalla Home Page dell'applicativo VertenzeOnLine.